



COMUNE DI CHIARAVALLE
Provincia di Ancona

Disciplinare di gara
per l'affidamento del servizio di tesoreria e servizi accessori in
favore del Comune di Chiaravalle

CIG 767039308C

CPV 66600000-6 Servizi di Tesoreria

Procedura aperta, tramite ricorso a RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95, comma 2, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE
ORE 13:00 DEL GIORNO 27 NOVEMBRE 2018

Visto il Bando “Servizi” attivo sul Mercato della Pubblica Amministrazione che consente a tutti gli operatori economici interessati di conseguire l’abilitazione per l’offerta dei servizi ivi previsti;

Visto l’allegato 28 al capitolato d’oneri “Servizi” per l’abilitazione dei prestatori di “servizi bancari” ai fini della partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

Viste le disposizioni dell’art. 1, comma 450 della legge 296 del 27.12.2006 (finanziaria 2007) e ss.mm.ii. il quale dispone tra l’altro che le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

E’ indetta procedura telematica tramite sistema MEPA – www.acquistinretepa.it per l’affidamento del servizio di Tesoreria comunale del Comune di Chiaravalle.

Si procederà alla creazione di una Richiesta di Offerta (RdO) con le modalità previste dal sistema della procedura aperta.

La fase di ammissione e di valutazione delle offerte verrà effettuata secondo quanto indicato dal Manuale d’uso del Sistema di e-Procurement per le Amministrazioni MePA - Procedura di acquisto tramite RdO aggiudicata all’offerta economicamente più vantaggiosa.

Le disposizioni dei suddetti Manuali, ove applicabili, integrano le prescrizioni del presente Disciplinare. In caso di contrasto tra gli stessi e le disposizioni del presente Disciplinare o della documentazione di gara, prevarranno queste ultime.

L’affidamento è disciplinato, oltre che dalla documentazione predisposta dal Comune di Chiaravalle (schema di convenzione, disciplinare di gara, ecc...) anche dalla documentazione regolante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, quale a titolo esemplificativo e non esaustivo: Condizioni Generali di Contratto, Capitolato d’Oneri “Servizi”, Capitolato Tecnico “Servizi bancari”, ecc....

In caso di contrasto tra le disposizioni della documentazione predisposta dal MEPA e le disposizioni della documentazione integrativa predisposta dal Comune di Chiaravalle, prevarranno queste ultime.

1. DENOMINAZIONE STAZIONE APPALTANTE

1.1 STAZIONE APPALTANTE:

Denominazione: Comune di Chiaravalle – Piazza Risorgimento n° 11 – 60033 Chiaravalle

Pec: info@pec.comune.chiaravalle.an.it

R.U.P. Dott. Enrico Bartoccio – Responsabile 3° Settore del Comune di Chiaravalle –
tel. 071.9499214

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Capitolato Speciale Prestazionale/Schema di Convenzione (Allegato “A”);
- Relazione per il calcolo dell’importo a base di gara (Allegato “B”);

- Disciplinare di gara e suoi allegati (All. 1 DGUE – All. 2 “Schema dichiarazioni integrative e sostitutive” – All. 3 “3 “Prospetto riepilogativo importo affidamento” - All. 4.a “Elementi di valutazione dell’offerta” – All. 4.b “Elementi ammessi e formule per la valutazione”)

La suddetta documentazione, oltre ad essere pubblicata sul sito www.acquistinretepa.it è reperibile sul sito internet del Comune di Chiaravalle www.comune.chiaravalle.an.it – link “Amministrazione trasparente” – Bandi di gara.

2.2 CHIARIMENTI

Le informazioni complementari e/o chiarimenti relativi alla presente procedura, potranno essere richieste al Comune di Chiaravalle, **ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PEC** info@pec.comune.chiaravalle.an.it ed indirizzate al Responsabile del Settore Servizi Finanziari – Tel. 071.9499211 – Ufficio Gare: 071.9499280.

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, se richieste in tempo utile, saranno fornite esclusivamente tramite il sistema MEPA mediante comunicato reso in forma anonima.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC info@pec.comune.chiaravalle.an.it e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO, PENALITA’ E PAGAMENTI

L’appalto è costituito da un unico lotto poiché visti l’importo e la natura del servizio, il Comune di Chiaravalle ritiene non conveniente, sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista operativo, suddividere l’appalto in più lotti.

Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Valore stimato dell’appalto
1	Servizio di tesoreria 2019-2021	6660000-6	P	€ 106.499,00
Importo totale presunto contrattuale				€ 106.499,00

Il valore di cui sopra (al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge) è comprensivo oltre che dell'importo fisso mensile da corrispondere alla banca tesoriere, anche di altri oneri di natura economica presumibilmente a carico del Comune di Chiaravalle derivanti dall'espletamento dei servizi richiesti. Detto importo, assolutamente indicativo, è determinato ai soli fini contrattuali e degli altri adempimenti legati alla procedura di gara (acquisizione CIG, determinazione contributo ANAC, ecc...).

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 in quanto i servizi prestati non prevedono interferenze sui luoghi di lavoro con attività di altri soggetti appaltatori o del Comune di Chiaravalle.

L'appalto è finanziato in gran parte con fondi propri del Bilancio Comunale.

Pur trattandosi di un servizio per cui la stima del costo della manodopera dipende dal livello dell'operatore che verrà destinato al servizio e dalla quota del tempo lavorativo che lo stesso dedicherà al servizio di tesoreria del Comune di Chiaravalle, si è ritenuto di stimare, a titolo puramente indicativo, prendendo a riferimento un addetto al back office che dedica un 15% del suo tempo lavorativo, un costo della manodopera pari ad € 7.500/annui.

Pagamenti

Per il pagamento del corrispettivo dovuto all'aggiudicatario e delle spese di gestione, si rimanda integralmente a quanto indicato all'art. 19 dello schema di convenzione allegato alla presente.

Penalità

L'operatore economico aggiudicatario sarà soggetto a penalità nei casi previsti dall'art. 25 dello schema di convenzione allegato alla presente.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

La durata della convenzione (escluse le eventuali opzioni, come indicato al successivo paragrafo 4.2) è di tre anni, con decorrenza dalla data dell'**1.01.2019**. Stante la necessità inderogabile di assicurare senza interruzioni il servizio di tesoreria, il Comune di Chiaravalle si riserva la facoltà di procedere all'affidamento anche sotto riserva di legge, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 32, commi 8 e 13 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

Rinnovo: Il Comune di Chiaravalle, d'intesa con il soggetto aggiudicatario, si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per un massimo di ulteriori anni 3 o, qualora ricorrano le condizioni, di esercitare la facoltà prevista dall'articolo 63, comma 5, D.lgs. 50/2016 per un massimo di ulteriori anni 3 (tre), per un importo preventivato di € 114.000, al netto dell'IVA ed altre imposte, previa verifica:

- del mantenimento dell'adeguatezza delle esigenze poste a base dell'affidamento;
- della regolare esecuzione, qualità ed efficacia dei servizi svolti da parte dell'impresa aggiudicataria;
- di condizioni contrattuali idonee e convenienti all'Amministrazione comunale;

In caso di mancato ulteriore affidamento, nulla sarà dovuto all'affidatario a titolo di rimborsi, indennità, mancati introiti, ecc...

E' fatta salva la possibilità dell'Amministrazione di modificare il contratto durante il periodo di efficacia secondo le disposizioni di cui all'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, considerata l'opzione di rinnovo, è pari ad € 220.499,00, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi alla presente procedura gli operatori economici di cui all'art. 45, comma 2, D.lgs. 50/2016 che conseguano l'abilitazione al Bando MEPA "Servizi Bancari" entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte. In concorrenti dovranno essere abilitati a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 567/2000 e quindi, alternativamente:

- Banche autorizzate a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.lgs. 1 settembre 1993, n° 385;
- società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a cinquecentomila euro, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali e che alla data del 25 febbraio 1995 erano incaricate dello svolgimento del medesimo servizio a condizione che il capitale sociale risulti adeguato a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo;
- altri soggetti abilitati per legge.

In caso di partecipazione alla presente procedura in forma associata (come Consorzio di cui all'articolo 34 c. 1 lett. b), c) ed e), come Raggruppamento temporaneo di Imprese o come Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica ovvero Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo comune), è necessario che tutti gli operatori facenti parte dell'aggregazione ovvero - in caso di Rete – tutte le imprese retiste che intendono partecipare alla RDO siano a loro volta già abilitati/e al MePA al momento della presentazione dell'offerta.

L'abilitazione è altresì richiesta alla impresa ausiliaria in caso di avvalimento.

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:

6.1 - Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le sottoelencate condizioni:

- a) le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii: ai sensi del comma 11 del suddetto art. 80; le cause di esclusione previste dal suddetto articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento;
- b) le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all'art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78).

Non è ammessa la partecipazione di operatori economici, anche in Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, che abbiano rispetto ad altri operatori economici partecipanti alla gara, rapporti di controllo, ai sensi dell'art. 2359 c.c., o che abbiano una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad unico centro decisionale. In tal caso saranno esclusi dalla gara sia l'operatore economico controllante che gli operatori economici controllati, nonché i Raggruppamenti temporanei ai quali gli operatori economici eventualmente partecipino.

Verranno esclusi dalla gara anche i concorrenti per i quali la stazione appaltante accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

E' vietata l'associazione in partecipazione.

Ai sensi del comma 5, lett. d) ed e) dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016, la stazione appaltante procederà inoltre all'esclusione del concorrente dalla gara nei seguenti casi:

- la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 D.lgs. 50/2016 non diversamente risolvibile;
- la partecipazione dell'operatore economico alla procedura determini una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento dello stesso nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 D.lgs. 50/2016 e la stessa non possa essere risolta con misure meno intrusive.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti potranno essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 (*ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice*).

Il Comune di Chiaravalle, ai sensi dell'art. 216, comma 13, del D.lgs. 50/2016 e della delibera dell'Autorità sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n° 111 del 20.12.2012, effettuerà la verifica dei requisiti di ordine generale previsti dal presente disciplinare attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass reso disponibile dall'ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione, fatta salva la possibilità di procedere diversamente qualora intervengano modifiche normative o nuove comunicazioni dall'ANAC e comunque nei casi in cui non sia possibile ottenere specifica documentazione attraverso l'utilizzo di tale strumento. In quest'ultimo caso e per i requisiti di capacità tecnico-professionale, la stazione appaltante procedere autonomamente utilizzando strumenti diversi. In particolare, potrà provvedere a richiedere alle Pubbliche Amministrazioni indicate dal soggetto concorrente, i certificati attestanti il regolare svolgimento delle prestazioni relative ai servizi richiesti per il soddisfacimento dei requisiti.

Tutti i concorrenti devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo dall'apposito link sul portale ANAC ("Servizi ad accesso riservato – AVCPass), secondo le istruzioni ivi contenute.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

- b) Abilitazione a svolgere il servizio di tesoreria**, ai sensi dell'art. 208 D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice dovrà possedere iscrizione in albi analoghi, secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova dei requisiti, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE:

- a) I concorrenti dovranno avere eseguito negli ultimi tre anni, decorrenti dalla data di pubblicazione della RDO sul MEPA, servizi di tesoreria aventi singolarmente una durata continuativa non inferiore ad anni uno (1)** per almeno 3 regioni o enti locali di cui all'art. 2 del D.lgs. 267/2000 con popolazione superiore a 10.000 abitanti. I servizi dovranno essere stati svolti senza risoluzione anticipata a causa di inadempimenti o altre cause attribuibili a responsabilità del concorrente.

La durata continuativa di anni 1 per ogni servizio ed il requisito del numero degli abitanti NON SONO FRAZIONABILI.

La comprova dei requisiti è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II del Codice.

Il Concorrente, qualora sia chiamato a comprovare i requisiti di cui al precedente punto 7.2, e comunque l'aggiudicatario, dovrà presentare il certificato di esecuzione del servizio prestatore rilasciato dall'Ente per il quale ha svolto il servizio di tesoreria oppure copia del contratto/convenzione stipulato con l'Ente per lo svolgimento del servizio di tesoreria.

7.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48 comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito di cui al precedente punto 7.1 lett. a)** relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il **requisito di cui al precedente punto 7.1 lett. b)** relativo all'abilitazione a svolgere il servizio di tesoreria deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate o consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il **requisito di cui al precedente punto 7.2 lett. a)** relativo ai servizi prestati dovrà essere posseduto da:

- a. in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE: dal raggruppamento nel suo complesso, fermo restando che l'impresa capogruppo dovrà avere prestato i servizi di tesoreria richiesti per almeno due degli enti indicati al medesimo punto 7.2.

Nel caso di RTI o consorzio ordinario di cui all'art. 45, comma 2, lettere d) ed e), non ancora costituiti, gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio dovranno impegnarsi a conferire mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, e specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

In caso di aggiudicazione, prima della sottoscrizione del contratto, dovrà essere prodotta scrittura privata autenticata con la quale viene conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza alla ditta mandataria (capogruppo).

Ai sensi dell'art. 54, comma 1 bis del D.L. 21.06.2013 n° 69 convertito in legge con modificazioni dalla legge 9.08.2013 n° 98 che dispone circa l'interpretazione dell'art. 208 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., il tesoriere che rivesta la qualifica di società per azioni può delegare, anche per i servizi di tesoreria già affidati, la gestione di singole fasi o processi del servizio ad una società per azioni che sia controllata dal tesoriere ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2) del codice civile. Il tesoriere che deleghi la gestione di singole fasi o processi del servizio di tesoreria garantisce che il servizio sia in ogni caso erogato all'ente locale nelle modalità previste dalla convenzione e mantiene la responsabilità per gli atti posti in essere dalla società delegata. In nessun caso la delega della gestione di singole fasi o processi del servizio può generare alcun aggravio di costi per l'ente.

7.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito di cui al precedente punto 7.1 lett. a) relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il **requisito di cui al precedente punto 7.1 lett. b) relativo all'abilitazione del servizio di tesoreria** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui al punto 7.1 lett. a) e b) del presente disciplinare.

Con riferimento al requisito di cui al punto 7.2 lett. a) è ammesso l'avvalimento frazionato solo con riferimento al numero dei servizi richiesti, ma non per la durata continuativa del singolo servizio pari ad anni uno e non per il raggiungimento del numero di abitanti dell'Ente per il quale lo stesso è stato svolto. Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.

Ai sensi dell'articolo 105, comma 1, del D.lgs. 50/2016 "il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità", fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Considerata la peculiarità dei servizi da affidare è vietato il subappalto secondo quanto stabilito dall'art. 34 dello schema di convenzione.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria in favore del Comune di Chiaravalle – Piazza Risorgimento n° 11 – 60033 Chiaravalle** – codice fiscale e partita IVA 00166560425 come definita dall'art. 93 del

Codice, pari ad € **2.129,98** (2% del valore a base di gara), salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, **a favore del Comune di Chiaravalle**; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria Comunale del Comune di Chiaravalle - conto corrente n° 103503169 (coordinate IBAN: IT 17 A 02008 37321 0 0 0 1 0 3 5 0 3 1 6 9) intestato al COMUNE DI CHIARAVALLE presso UNICREDIT – Filiale di Chiaravalle – Corso Matteotti 136;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa **a favore del Comune di Chiaravalle** rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
 - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
 - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
 - http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
 - http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministro dello sviluppo economico n° 31 del 19.01.2018;
- 4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere **corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni**, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

Si precisa che i concorrenti, pena l'esclusione, non potranno garantire per sé stessi né essere garantiti da società che si trovano fra loro nella situazione di cui all'art. 2359 del Codice civile ma dovranno beneficiare della garanzia di altri soggetti autorizzati.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo potrà essere ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.:

Per partecipare alla gara codesta ditta dovrà provvedere al pagamento della somma di € 20,00 a titolo di contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo quanto stabilito dalla deliberazione del Delibera n. n° 1300 del 20.12.2017.

Il pagamento della contribuzione dovrà avvenire secondo quanto previsto dalle Istruzioni operative emanate dall'ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione.

Per eseguire il pagamento è necessario iscriversi on-line al Servizio Riscossione Contributi raggiungibile all'indirizzo <http://contributi.avcp.it>.

A comprova dell'avvenuto pagamento, le ditte concorrenti dovranno far pervenire con la documentazione di gara la ricevuta del versamento.

La mancata effettuazione del versamento, prima della presentazione dell'offerta, comporta l'esclusione dalla procedura di gara e non può essere sanata.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella VIRTUALE Busta "Documentazione amministrativa", si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Il termine ultimo per l'inserimento delle offerte sulla piattaforma MEPA è fissato nelle ore 13:00 del giorno 27 NOVEMBRE 2018.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione amministrativa e in particolare la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di scadenza per la presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - **che viene fissato per la presente gara in 7 (sette) giorni** solari e continuativi - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Oltre a quanto già indicato ai commi precedenti, i concorrenti dovranno allegare:

all'interno della BUSTA VIRTUALE "Documentazione amministrativa"

A) **DGUE – Documento di gara unico europeo (Allegato 1)**: Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche;

Il DGUE, sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante, deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione della RDO.
- Nel caso di avvalimento: anche dall'impresa ausiliaria.

B) **DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE E INTEGRATIVE**, redatte preferibilmente secondo l'**Allegato 2** e comunque riportanti tutti i dati ivi indicati, **sottoscritte con firma digitale** dal legale rappresentante del concorrente, con allegata copia di un documento di identità del sottoscrittore. In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura dovrà essere allegata copia di un documento di identità del procuratore e copia della relativa procura. Nel solo caso in cui dalla visura camerale dell'impresa risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, in luogo della procura, il procuratore potrà rendere dichiarazione attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura camerale dell'impresa.

Il concorrente dovrà dichiarare:

- *(qualora partecipi come consorzio stabile, di imprese artigiane, di cooperative)*: per quali ditte consorziate concorre con indicazione della denominazione, sede legale e partita IVA di ciascuna Ditta;
- *(nel caso di raggruppamento o consorzio o GEIE non ancora costituiti)*: in caso di aggiudicazione, prima della stipula del contratto, a quale impresa sarà conferito mandato speciale con rappresentanza in qualità di capogruppo la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti con indicazione delle parti del servizio che la capogruppo e la/e mandante/i andranno ad eseguire specificando il nome dell'impresa, il servizio che andrà ad espletare e la quota dello stesso;
- *(nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituiti)*: che i soggetti che costituiscono il raggruppamento/consorzio/GEIE parteciperanno allo stesso eseguendo i servizi indicati a fianco di ciascuna ditta (con allegato copia dell'atto con cui è stato conferito mandato speciale con rappresentanza);

- I nominativi, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza e carica ricoperta dei soggetti indicati dall'art. 80, comma 3, del D.lgs. 50/2016 cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione della RDO sulla piattaforma MEPA e l'assenza nei confronti degli stessi delle cause di esclusione di cui ai commi 1), 2) e 5) lett. l) del medesimo articolo;
- di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio di concorrenti e neppure in forma individuale qualora partecipi alla gara in raggruppamento o consorzio;
- Che non sussistono le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all'art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che sia incorso, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
- che l'operatore economico non ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001, oppure che ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list ma è in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 del Ministero dell'Economia e delle finanze ai sensi dell'art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n° 78;
- di non aver in corso né praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990;
- che l'Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Amministrazione titolare della RDO e che non ha commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;
- che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 35 del d.l. n. 90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231);
- ad integrazione di quanto dichiarato nel DGUE, di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
- ad integrazione di quanto dichiarato nel DGUE, che a carico dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice dei Contratti non sussistono le cause di esclusione di cui al medesimo art. 80, commi 1 e 2 e comma 5 lett. l);
- Di impegnarsi a rispettare ed a far rispettare a tutti i suoi collaboratori, a qualsiasi titolo utilizzati, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento generale approvato con D.P.R. n.62/2013 e da quello integrativo aziendale approvato con deliberazione di Giunta del Comune di Chiaravalle n.17 del 27.01.2014;
- Di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili alle prestazioni del presente appalto in vigore per il periodo e nella località di svolgimento dell'appalto medesimo e di impegnarsi all'osservanza di tutte le norme anzidette.
- Di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata e che per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
- di aver preso piena ed integrale conoscenza di tutte le norme e disposizioni contenute nello schema di convenzione e nel disciplinare di gara, nella normativa vigente in materia e di accettare integralmente e senza riserva alcuna tutte le condizioni;

- ad integrazione di quanto già dichiarato nella parte IV lett. C) punto 1b del DUGE relativamente al possesso del requisito di capacità tecnica di al paragrafo 7.2 lett. a) del presente disciplinare, di avere prestato, negli ultimi tre anni, decorrenti dalla data di pubblicazione della RDO sulla piattaforma MEPA, i servizi di tesoreria aventi singolarmente una durata continuativa non inferiore ad anni uno (1) per almeno 3 regioni o enti locali di cui all'art. 2 del D.lgs. 267/2000 con popolazione superiore a 10.000 abitanti, senza risoluzione anticipata a causa di inadempimenti o altre cause attribuibili a responsabilità dell'affidatario, con espressa indicazione: dell'Ente affidatario, del luogo di espletamento del servizio e della durata;
- Ai sensi delle disposizioni dell'art. 2 dello schema di convenzione:
 - che il servizio di tesoreria verrà svolto per tutta la durata dell'appalto presso i propri locali ubicati nel centro abitato di Comune di Chiaravalle con indicazione della relativa sede;

oppure (qualora non ricorra il precedente caso)

- di impegnarsi ad aprire, in caso di aggiudicazione ed entro il termine di gg. 30 dall'affidamento, uno sportello dedicato al servizio per tutta la durata dell'appalto, sito nel centro abitato del Comune di Chiaravalle;
- Ai sensi delle disposizioni dell'art. 3 della convenzione: di impegnarsi, senza ulteriori spese per l'Ente, ad interfacciare le proprie procedure informatiche con quelle dell'Ente, sia attuali che future, nonché a mantenere attivi tutti i collegamenti telematici e a garantire l'interoperabilità con il software in dotazione all'Ente, a fornire adeguata assistenza tecnico-informatica, anche telefonica, sugli aspetti tecnico-operativi, per l'espletamento e il corretto funzionamento delle procedure e delle attività oggetto di affidamento;
- *(eventuale in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)*
 - di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, oppure domanda di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (c.d. concordato in bianco) e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese e allega i seguenti documenti:

OVVERO

di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese e allega i seguenti documenti:

- relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

- dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto e potrà subentrare in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto;

- dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di impresa ausiliaria:

- 1) ■ attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto;

2) ■ si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto;

3) ■ attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del Codice;

■ contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;

- attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui al capo III del medesimo Regolamento;
- accetta, ai sensi dell'art. 100, comma 2, del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;
- il domicilio presso il quale dovranno essere inviate tutte le comunicazioni attinenti lo svolgimento della gara (*in caso di raggruppamento la dichiarazione dovrà essere resa dalla sola mandataria*).

Si precisa che:

1) le sopra indicate dichiarazioni, **nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE** devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta, con allegato documento di identità del sottoscrittore;

2) **nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:**

- a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009, convertito dalla L. 9 aprile 2009, n. 33, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009, convertito dalla L. 9 aprile 2009, n. 33, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione o l'offerta deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

N.B: Il modello DGUE e l'allegato 2 al presente disciplinare prevedono l'inserimento di dati oppure una scelta alternativa la cui omissione equivarrà a dichiarazione incompleta, fatto salvo il caso in cui:

- la dichiarazione non sia dovuta in relazione alla situazione specifica del concorrente;
- la dichiarazione mancante sia sostituita dal corrispondente certificato;
- il dato o il documento mancante (ad es. documento di identità da allegare all'istanza) sia comunque rinvenibile, nelle forme richieste, nel complesso della documentazione amministrativa presentata.

- C) **CAUZIONE PROVVISORIA**: nelle modalità indicate al paragrafo 10 del presente disciplinare ed eventuale certificato di qualità in caso di riduzione dell'importo ai sensi dell'art. 93, comma 7, D.lgs. 50/2016
- D) **CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE/SCHEMA DI CONVENZIONE (Allegato A)** debitamente sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante della ditta concorrente ad integrale accettazione delle condizioni in esso contenute.
In caso di raggruppamento o consorzio non ancora costituito, il capitolato va sottoscritto digitalmente da tutti gli operatori economici appartenenti al raggruppamento.
- E) **DOCUMENTO "PASSOE"** di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
- F) *(Solo nel caso di utilizzo dell'istituto dell'avvalimento di cui all'art.89 del D.lgs. 50/2016)*
LA DOCUMENTAZIONE PREVISTA DALL'ART.89 - COMMA 1, rispettando scrupolosamente le prescrizioni di cui al medesimo articolo.
- G) **RICEVUTA DEL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO** di € 20,00 a favore dell'**A.N.A.C. Autorità Nazionale Anticorruzione**, come indicato al paragrafo 11 del presente disciplinare;
- H) **Nel caso in cui l'operatore economico partecipi come aggregazione aderente al contratto di rete dovrà presentare la seguente documentazione:**
- 1) *se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009, convertito dalla L. 9 aprile 2009, n. 33:*
- 1. copia autentica del contratto di rete**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
 - 2. dichiarazione** (sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune) che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; (***in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati***);
 - 3. dichiarazione** sottoscritta digitalmente che indichi la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del Regolamento, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente.
- 2) *se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009, convertito dalla L. 9 aprile 2009, n. 33:*
- 1. copia autentica del contratto di rete**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, **recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza** conferito alla impresa

mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun operatore economico concorrente. Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, **il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata**, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

ovvero

3) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti :

1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD , con allegato il **mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza** conferito alla mandataria, redatto per scrittura privata anche firmata digitalmente ai sensi dell'art. 24 del CAD, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna operatore economico concorrente;

ovvero

copia autentica del contratto di rete (redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD), con allegate **le dichiarazioni**, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

d) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

e) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei;

f) la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara , corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del Regolamento, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente.

Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, **il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata**, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

Attenzione!

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua

straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

All'interno della BUSTA VIRTUALE "OFFERTA TECNICA" ai fini della valutazione degli elementi di natura tecnica con attribuzione discrezionale dei punteggi

Considerato che la piattaforma MEPA non prevede l'inserimento di un'ulteriore "busta virtuale" tale da consentire alla Commissione appositamente nominata di procedere PRIMA alla valutazione discrezionale degli elementi di natura qualitativa e successivamente alla valutazione degli elementi tecnico-economici di natura quantitativa per il quali è prevista l'attribuzione automatica dei punteggi previsti ed al fine del rispetto dei principi di trasparenza, il concorrente dovrà inserire all'interno della virtuale busta "Offerta tecnica" **una Relazione tecnico-progettuale relativa ai soli punti A.1), A.2 ed A.3) di cui all'allegato 4.a al presente disciplinare, redatta su di un max di 8 facciate, suddivisa in paragrafi corrispondenti ai rispettivi elementi di valutazione**

Eventuali pagine eccedenti il numero di 8 non saranno valutate e quindi non saranno considerate ai fini dell'attribuzione del punteggio.

Il concorrente potrà presentare, in aggiunta a quanto sopra indicato, ulteriori documenti quali schede tecniche, elaborati grafico-esplicativi, ecc... con l'avvertenza che gli stessi verranno considerati esclusivamente come ulteriore ausilio per la maggiore comprensibilità dell'offerta e per l'esatta individuazione dei contenuti della stessa, senza però alcun onere di esame da parte della Commissione giudicatrice che baserà le relative valutazioni esclusivamente sui contenuti riportati nella relazione.

La relazione deve essere sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante/Procuratore del concorrente.

In caso di raggruppamento o consorzi di operatori economici non ancora costituiti, la documentazione tecnica dovrà essere sottoscritta digitalmente dai titolari/legali rappresentanti di tutti gli operatori temporaneamente raggruppati/consorzati.

Nel caso in cui il concorrente ritenesse che le informazioni contenute nella relazione presentata costituiscano segreti tecnici e commerciali, dovrà fornire **motivata e comprovata** dichiarazione specificando chiaramente quali sono le parti che contengono tali segreti.

In mancanza di tale dichiarazione, il diritto di accesso alla documentazione presentata sarà consentito senza alcuna esclusione a tutti i concorrenti partecipanti alla gara secondo i termini previsti dalla legge.

Si fa inoltre presente che ai sensi del comma 6 dell'art. 3 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i sarà comunque consentito, anche nel caso in cui sia stata fornita la suddetta dichiarazione, l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi.

BUSTA VIRTUALE "OFFERTA ECONOMICA" relativa agli elementi di natura tecnico-economica con attribuzione automatica dei punteggi

Il concorrente dovrà provvedere ad inserire all'interno della scheda immessa a sistema i dati richiesti ai fini della valutazione degli elementi da B.1) a B.22), come indicati nell'allegato 4.a e 4.b al presente disciplinare.

Fermo restando che la migliore offerta sarà individuata sulla base del punteggio complessivo ottenuto per tutti gli elementi di valutazione (sia elementi di natura tecnica sia elementi di natura economica), il concorrente, come richiesto dalla piattaforma nello schema di offerta immessa automaticamente dal sistema, ed ai soli fini della determinazione dell'importo contrattuale, dovrà indicare l'importo complessivo presunto dei costi complessivamente a carico del Comune di Chiaravalle, calcolato sulla base degli elementi indicati nella "relazione di stima per la determinazione del valore contrattuale dell'affidamento" (allegato B), inserendo altresì all'interno della virtuale busta "Offerta economica"

prospetto riepilogativo come da allegato 3 al presente disciplinare, sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante.

Ai sensi dell'art. 85, comma 10, del D.lgs. 50/2016, i concorrenti hanno l'obbligo di inserire nell'offerta i propri costi della manodopera ed i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività di impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità ed alle caratteristiche delle prestazioni oggetto di appalto.

15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice, da valutarsi in base agli elementi riportati nell'allegato 4.a al presente disciplinare.

Il servizio sarà aggiudicato al soggetto che avrà ottenuto nel complesso il maggior punteggio sommano i punti relativi ai singoli elementi previsti nell'allegato 4.b.

La valutazione dell'offerta sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

- ELEMENTI DI NATURA TECNICO-ECONOMICA:	PUNTI 80
- PREZZO OFFERTO:	PUNTI 20

TOTALE	PUNTI 100

16. DATA E LUOGO DI APERTURA DELLE OFFERTE:

La gara avrà luogo in prima seduta aperta ai legali rappresentanti dei concorrenti i o loro delegati con accesso alla piattaforma informatica MEPA presso la Residenza Municipale di piazza Risorgimento n° 11 – Aula Corsi

IL GIORNO 27 NOVEMBRE 2018

con inizio **alle ore 15:30** per l'esame di ammissibilità delle offerte.

Il Responsabile del Procedimento con il supporto del personale dell'Ufficio Gare provvederà tramite la piattaforma MEPA all'esame della documentazione amministrativa ed avrà la facoltà di sospendere la prima seduta pubblica per riprenderla il giorno o i giorni successivi anche ai fini della conclusione del procedimento di soccorso istruttorio, se attivato. Dell'eventuale sospensione della seduta e della sua ripresa i concorrenti eventualmente non presenti alla seduta pubblica hanno l'obbligo di informarsi contattando l'Ufficio Gare tel. 071.9499280.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

N.B: la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

Tale verifica, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, potrà avvenire anche attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

17. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n.

3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

18. APERTURA DELLE BUSTE VIRTUALI "OFFERTA TECNICA" E "OFFERTA ECONOMICA"

Concluso il controllo della documentazione amministrativa, a seguire, la Commissione giudicatrice appositamente nominata con determinazione del Responsabile del 3° Settore procederà in seduta pubblica all'apertura della virtuale "OFFERTA TECNICA" e, **in una o più sedute riservate,** alla valutazione degli elementi di cui ai punti B.1), B.2) e B.3) dell'allegato 4.a al presente disciplinare e all'assegnazione dei punteggi ivi previsti.

Successivamente, presso la sala corsi del Comune di Chiaravalle, in seduta aperta al pubblico e tramite accesso alla piattaforma MEPA la cui data ed ora saranno comunicati ai concorrenti esclusivamente tramite posta certificata e con preavviso non inferiore a 24 ore, si procederà all'apertura della virtuale busta "Offerta economica" e presa d'atto dei punteggi automaticamente assegnati dalla piattaforma agli elementi di valutazione di cui ai punti da B.1) a B.22) riportati nell'allegato 4.b e della graduatoria provvisoria elaborata dal sistema.

Qualora, per motivi tecnici o per errori materiali dovuti ad errato inserimento dei dati in fase di predisposizione della RDO, il sistema evidenziasse errori tali da impedire una corretta assegnazione dei punteggi ai sensi delle disposizioni del presente disciplinare, i punteggi relativi agli elementi di natura quantitativa verranno assegnati nella stessa seduta direttamente dalla Commissione Giudicatrice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo prevarrà l'offerta che abbia conseguito il maggior punteggio relativamente agli elementi di natura economica. In caso di ulteriore parità si procederà tramite pubblico sorteggio.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica (elementi di natura quantitativa) dall'offerta tecnica (elementi di natura qualitativa);
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Qualora vengano individuate offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP.

Preso atto di quanto indicato dall'ANAC nelle proprie linee guida n° 3 di attuazione del D.lgs. 50/2016, la verifica sulle offerte anormalmente basse sarà svolta dal R.U.P. con il supporto della commissione giudicatrice nominata ex art. 77 del Codice.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

La richiesta di giustificazioni e di eventuali precisazioni avverrà esclusivamente a mezzo PEC.

Ai sensi dell'art. 95, comma 15, D.lgs. 50/2016, ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

19. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, **il Comune di Chiaravalle** si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta purché essa sia ritenuta valida e conveniente.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

Il Comune di Chiaravalle, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante e/o il Comune di Chiaravalle procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Il contratto verrà stipulato nella forma di "atto pubblico amministrativo" in modalità elettronica e con l'intervento del Segretario Generale e pertanto il soggetto delegato alla firma dovrà essere munito di firma digitale.

Ai sensi dell'art. 16-bis del Regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440 e ss.mm.ii, sono a carico dell'Aggiudicatario tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione ed ogni altro onere tributario.

L'imposta di bollo viene assolta in modalità telematica mediante modello unico informatico, ai sensi dell'art. 1 comma 1/bis del D.P.R. n° 642 del 26.10.1972, come modificato dal D.M. 22 febbraio 2007.

L'Aggiudicatario dichiara che le prestazioni in esame sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette ad I.V.A. Conseguentemente, al contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico dell'Aggiudicatario medesimo.

A titolo indicativo, ponendo come importo contrattuale l'importo posto a base di gara di € 106.499, le spese contrattuali ammontano a circa € 990,00, oltre agli oneri riflessi relativi alla quota dei diritti spettante all'Ufficiale Rogante stimati in circa € 348,28.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando sulla G.U.R.I. – Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate al Comune di Chiaravalle entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 1.500,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

20. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Ancona, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii., esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Allegati:

- All. 1 DGUE
- All. 2 "Schema dichiarazioni integrative e sostitutive"
- All. 3 "Prospetto riepilogativo importo affidamento"
- All. 4.a "Elementi di valutazione dell'offerta"
- All. 4.b "Valori ammessi e formule per la valutazione"

All. A - Capitolato speciale prestazionale/Schema di convenzione

All. B - Relazione per il calcolo dell'importo a base di gara

Chiaravalle, 26 ottobre 2018

Il Responsabile 3° Settore
(Dott. Enrico Bartoccio)

